

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA
DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA**

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

E

L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

Tra

Il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria di seguito denominato DIATIC, codice fiscale 80003950781, partita I.V.A. 00419160783, rappresentata dal Direttore prof. Girolamo Giordano, nato a Reggio Calabria il 31 Maggio 1955, domiciliato per la carica presso la sede del DIATIC, Via Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS) 87036,

Il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli studi di Ferrara di seguito denominato DEM, codice fiscale 80007370382, partita I.V.A. 00434690384, rappresentata dal Direttore pro-tempore prof. Simonetta Renga, nata a Perugia il 21/08/1964, domiciliato per la carica presso la sede del DEM, via Voltapaletto, 11, Ferrara (44121)

e

L'Università luav di Venezia di seguito denominato luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto _____

PREMESSO:

- che il DIATIC, il DEM ed luav nell'esercizio della propria autonomia funzionale, possono promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- che il DIATIC, il DEM ed luav intendono acquisire, sviluppare, approfondire ed applicare metodologie di ricerca nel settore della *“gestione del rischio”* e delle politiche, delle misure, dei progetti più idonei a conseguire *“l'adattamento delle città”* agli effetti connessi al *“cambiamento climatico”*;
- che il DIATIC, il DEM ed luav dispongono di competenze scientifiche in materia di pianificazione e tutela dell'ambiente, difesa del suolo, pianificazione urbanistica, pianificazione strategica, valutazione economica costi/benefici e multivariata, valutazione di finanza pubblica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità

DIATIC, DEM ed Luav riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione, nella ricerca e nella didattica e nelle funzioni connesse alla cosiddetta "terza missione dell'università", al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della "gestione del rischio" e "dell'adattamento delle città" agli effetti connessi al "cambiamento climatico".

Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- Attività di assistenza tecnico-scientifica nei confronti delle P.A. (ministero, regione, enti locali in genere)
- Partecipazione a bandi competitivi (nazionali e internazionali)
- Organizzazione di iniziative ed eventi (convegni, seminari, workshop, summer school), sia a carattere scientifico, sia divulgativo
- Pubblicazioni

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni. Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

Il DIATIC individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la Prof.ssa Paola Cannavò;

il DEM individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il Prof. Gianfranco Franz;

Luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il prof. Francesco Musco.

È compito dei tre responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I tre responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivellarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate dai tre Dipartimenti nella convenzione attuativa, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Articolo 10 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 11 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Luogo, data